

Ordinanza concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

del 5 novembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale

Art. 17 Livelli di valutazione
(art. 4 cpv. 3 LPers)

Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue:

- a. livello di valutazione 4: supera chiaramente gli obiettivi;
- b. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi;
- c. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi;
- d. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.

Art. 21 cpv. 3

³ Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito alla ripartizione degli stipendi secondo i quattro livelli di valutazione e all'assegnazione di premi di prestazione e di altri assegni importanti e ne espone le conseguenze finanziarie.

Art. 36 Classi di stipendio
(art. 15 LPers)

Lo stipendio è fissato nell'ambito delle seguenti classi:

Classi di stipendio	Importi massimi in franchi
38	339 472
37	282 661
36	265 340
35	248 189
34	231 222

¹ RS 172.220.111.3

Classi di stipendio	Importi massimi in franchi
33	214 413
32	197 802
31	189 531
30	181 272
29	173 061
28	164 866
27	157 694
26	150 550
25	143 395
24	136 266
23	130 202
22	124 141
21	119 369
20	114 611
19	109 851
18	105 097
17	100 320
16	96 308
15	92 568
14	88 882
13	85 785
12	82 774
11	79 814
10	76 924
9	74 003
8	71 066
7	68 203
6	65 309
5	62 405
4	60 647
3	59 699
2	58 751
1	57 814

Art. 39 Evoluzione dello stipendio

(art. 15 LPers)

¹ L'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, compresa un'eventuale assegnazione a una classe superiore ai sensi dell'articolo 52 capoverso 6, funge da base di calcolo dell'evoluzione dello stipendio in funzione della valutazione del personale e dell'esperienza.

² Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 4-5 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

³ Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del 2,5–3,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

⁴ Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio è aumentato dell'1–2 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio. Qualora nel corso dell'evoluzione dello stipendio o dopo il raggiungimento dell'importo massimo le prestazioni corrispondessero per tre anni consecutivi al livello di valutazione 2, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio.

⁵ Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio.

⁶ Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono lo stipendio su domanda dei superiori diretti degli impiegati. I dipartimenti, gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili possono emanare direttive.

Art. 40 Adeguamenti straordinari dello stipendio
(art. 15 LPers)

Se lo stipendio è troppo basso rispetto ad altri stipendi, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può adeguarlo. L'adeguamento può avvenire in una volta sola o a tappe e non può superare il 10 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Lo stipendio così adeguato non può superare l'importo massimo della classe di stipendio.

Art. 42 Misure speciali e responsabilità
(art. 15 LPers)

¹ Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, occorre prevedere misure di sviluppo o l'attribuzione a un posto meno esigente. È necessario tenere adeguatamente conto anche di situazioni sociali difficili. Se, nonostante le misure adottate, le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.

² Se il posto attribuito è inquadrato in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile.

³ Le unità amministrative competenti per stabilire gli stipendi e i premi di prestazione garantiscono l'osservanza del proprio budget del personale.

Art. 44 cpv. 4

Abrogato

Art. 46 cpv. 2

² Le indennità di funzione non devono superare la differenza tra l'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro e l'importo massimo stabilito per la funzione con classe di stipendio superiore.

*Art. 47**Abrogato**Art. 49* Premi di prestazione

(art. 15 LPers)

¹ Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompenstate, per anno civile, con premi di prestazione che ammonteranno fino al 15 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

² Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1.

³ Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono i premi di prestazione su domanda dei superiori diretti degli impiegati.

Art. 50 cpv. 1

¹ Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può concedere un'indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

Art. 52 cpv. 7^{bis} e 8

^{7bis} Se i presupposti per l'assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6 non sono più dati, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile.

⁸ Per il personale che segue una formazione o è assunto a condizioni particolari, il DFF può stabilire uno stipendio massimo inferiore all'importo massimo della classe di stipendio 1.

Art. 52a cpv. 1 e 2

¹ Se una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l'importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l'indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni.

² Se la funzione di un impiegato che ha compiuto 55 anni viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a tale impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Lo stipendio rimane invariato e non è versata l'indennità di rin-

caro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39 fintantoché esso supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione.

Art. 92 cpv. 1

¹ Gli impiegati che esercitano un'attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest'ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell'importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2.

Art. 114 cpv. 2 lett. g

² Il DFAE può, d'intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all'estero nei seguenti settori:

- g. articolo 49: premi di prestazione;

Allegato 2 lett. a, f e h

- a. stipendio mensile secondo l'articolo 36 e stipendio mensile degli impiegati della Confederazione secondo l'articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA², ma al massimo lo stipendio mensile del dipartimento da cui proviene l'impiegato. L'evoluzione dello stipendio secondo l'articolo 39 capoversi 1-5 e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l'articolo 40 fino all'importo massimo della classe di stipendio;
- f. *abrogata*
- h. i premi di prestazione secondo l'articolo 49;

2. Ordinanza del 10 giugno 2004³ sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell'ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni

Art. 5 cpv. 1 lett. c

¹ Un altro lavoro all'interno dell'Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente esigibile se:

- c. dopo un periodo di introduzione sufficiente, può essere effettuato in modo da soddisfare le esigenze del livello di valutazione 3; sono prese in considerazione la formazione, la lingua e l'età dell'impiegato.

² RS 172.220.111.9

³ RS 172.220.111.5

3. Ordinanza del 17 ottobre 2001⁴ sulla durata della funzione

Art. 4 cpv. 2 e 3

² Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio determinata, finché esso raggiunge questo importo.

³ Non sono versati premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers.

4. Ordinanza del 30 novembre 2001⁵ sul personale dei servizi di pulizia

Art. 4 cpv. 1, 3 e 4

¹ Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell'articolo 36 OPers⁶. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all'importo massimo della classe di stipendio 1. È fatto salvo l'articolo 7 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000⁷ relativa alla legge sul personale federale.

³ Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 6 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

⁴ Il DFF emana le disposizioni concernenti l'evoluzione dello stipendio del personale addetto alla pulizia. Può derogare all'articolo 39 OPers e prevedere che l'evoluzione avvenga in base a importi fissi.

5. Ordinanza del 2 dicembre 2005⁸ sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario

Art. 16 cpv. 2

² Gli aumenti di stipendio non possono superare l'evoluzione prevista dall'articolo 39 capoverso 3 OPers⁹ per il livello di valutazione 3. Quando la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore, il servizio competente può derogare a questa regola se lo stipendio non corrisponde al valore effettivo della funzione.

⁴ RS 172.220.111.6

⁵ RS 172.220.111.7

⁶ RS 172.220.111.3

⁷ RS 172.220.11

⁸ RS 172.220.111.9

⁹ RS 172.220.111.3

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.

5 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

